

Enrico Sirotti Gaudenzi Jacopo Morrone Michele Rossetti

CODICE ROSSO COMMENTATO CON LA GIURISPRUDENZA

Aggiornato con le novità normative e giurisprudenziali

con la Prefazione di Simonetta Matone

LEGIS
GIURIDICA

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.l.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2023

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2023 da
Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.
Viale Enrico Ortolani 149/151 – Zona industriale di Acilia – 00125 Roma

Servizio Clienti

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it

Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

INDICE

PREFAZIONE	7
INTRODUZIONE	9
CAP. 1 IL CODICE ROSSO	
1.1. Ratio e genesi	13
1.2. Riferimenti sovranazionali.....	14
1.2.1. <i>Convenzione di Istanbul</i>	14
1.2.2. <i>Direttiva 2012/29/UE</i>	16
1.2.3. <i>Corte Edu condanna l'Italia</i>	17
1.3. Compatibilità costituzionale	18
1.4. Come si giunge al Codice Rosso.....	19
1.5. Natura e struttura	22
CAP. 2 GLI INTERVENTI NORMATIVI SUCCESSIVI ALLA LEGGE 19 LUGLIO 2019, N. 69	
2.1. Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere (L. 5 maggio 2022, n. 53)	31
2.2. La giustizia riparativa e i principali interventi riguardanti la disciplina del “Codice Rosso” alla luce della riforma “Cartabia” (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma della giustizia penale contenuta nella L. 27 settembre 2021, n. 134)	35
2.3. Le norme in materia di procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza (L. 24 maggio 2023, n. 60)	43
2.4. Il cosiddetto “Codice Rosso rafforzato” (L. 8 settembre 2023 n. 122)	49
2.5. Il ruolo della giustizia riparativa nella tutela dei reati del “Codice Rosso”	56
2.6. La commissione bicamerale sul femminicidio.....	59
2.7. Il disegno di legge 12 luglio 2023, n. 1294	62
CAP. 3 LE MODIFICHE APPORTATE AL C.P. E AL C.P.P. DALLA LEGGE 19 LUGLIO 2019, N. 69	
3.1. L’obbligo di riferire la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria e le assunzioni di informazioni effettuate dal pubblico ministero.....	69
3.2. La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	72
3.3. La sospensione condizionale della pena	74
3.4. La costrizione o induzione al matrimonio.....	77
3.5. Le aggravanti previste dall’art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69	80
3.6. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	82

3.7. Le circostanze aggravanti previste dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69 e la recente pronuncia della corte costituzionale.....	84
GIURISPRUDENZA	
<i>Le circostanze attenuanti. Corte Cost., 30 ottobre 2023, n. 197</i>	85
3.8. La deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso .	103
3.9. L'inasprimento delle pene per i reati a sfondo sessuale.....	104
3.10. Le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90 bis e 190 bis del codice di procedura penale	107

CAP. 4 ESAME E ASPETTI GIURISPRUDENZIALI SULLE CASISTICHE DEL CODICE ROSSO

4.1. Il maltrattamento contro familiari e conviventi: la condotta, la coabitazione e la convivenza	113
GIURISPRUDENZA	
<i>Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 2023, n. 30761</i>	114
GIURISPRUDENZA	
<i>Maltrattamenti in famiglia: la coabitazione e la convivenza. Il divieto di analogia "in malam partem". Corte Cost. 14 maggio 2021, n. 98</i>	118
4.2. Rapporti tra il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e il reato di atti persecutori (stalking)	125
GIURISPRUDENZA	
<i>Rapporto tra maltrattamenti e stalking. Cass. pen., sez. VI, sent. 3 marzo 2023, n. 9187</i>	127
4.3. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ...	140
GIURISPRUDENZA	
<i>Deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2023, n. 22625</i>	141
GIURISPRUDENZA	
<i>Deformazione viso. Cass. pen., sez. V, 25 agosto 2023, n. 35795</i>	142
4.4. La violenza sessuale disciplinata dall'art. 609 bis c.p. e quella aggravata di cui all'art. 609 ter c.p.	148
GIURISPRUDENZA	
<i>Violenza sessuale: il consenso all'atto sessuale. Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2023, n. 32447</i>	148
GIURISPRUDENZA	
<i>Violenza sessuale: il mancato dissenso ai rapporti sessuali tra coniugi. Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2023, n. 11770</i>	152
4.5. Il palpeggiamento all'interno della violenza sessuale	159
GIURISPRUDENZA	
<i>Violenza sessuale: il palpeggiamento. Trib. Roma, sez. V, 6 luglio 2023</i>	161
4.6. La violenza sessuale di gruppo. La effettiva partecipazione	165
GIURISPRUDENZA	
<i>Violenza sessuale di gruppo. Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2020, n. 29096</i>	165

4.7. La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Le immagini o i video “destinati a rimanere privati”	173
GIURISPRUDENZA	
<i>La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.</i>	
<i>Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2023, n. 14927</i>	177
4.8. Atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.) e la corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.)	186
GIURISPRUDENZA	
<i>Corruzione di minorenni. Partecipazione in videochiamata.</i>	
<i>Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2023, n. 15261</i>	191
4.9. La violenza sessuale nel rapporto coniugale: la scriminante socioculturale	193
GIURISPRUDENZA	
<i>No alla scriminante socioculturale. Cass. pen., sez. III, 3 aprile 2023, n. 13786</i>	195
4.10. La diffusione verso terzi di materiale pedopornografico nel reato di pornografia minorile	198
GIURISPRUDENZA	
<i>Diffusione di materiale pedopornografico. Cass. pen., s. u., 9 febbraio 2022, n. 4616</i>	199
4.11. La competenza per le lesioni lievi e lievissime: contrasti giurisprudenziali alla luce della riforma “Cartabia”	218
GIURISPRUDENZA	
<i>La competenza per le lesioni lievi e lievissime: contrasti giurisprudenziali alla luce della riforma “Cartabia”. Cass. pen., sez. V, 20 settembre 2023, n. 40719.</i>	220
 CAP. 5 LA NORMATIVA	
5.1. Legge 19 luglio 2019, n. 69.....	231
5.2. Legge 5 maggio 2022, n. 53. Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere (GU n. 120 del 24-5-2022) Vigente al: 8-6-2022	238
5.3. Legge 24 maggio 2023, n. 60. Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza (GU n. 127 del 1-6-2023) Vigente al: 16-6-2023	243
5.4. Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 (Estratto in materia di Giustizia riparativa – artt. 42 – 67)	245
5.5. Legge 8 settembre 2023, n. 122. Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1 ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere (GU n. 216 del 15-9-2023) Vigente al: 30-9-2023	255
BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI	257

PREFAZIONE

È stato il 2019 l'anno della svolta in tema di contrasto alla violenza contro le donne sulla linea tracciata dalla Convenzione di Istanbul.

Risale a quell'anno, infatti, la promulgazione della legge 69/2019, nota come 'Codice Rosso', da noi fortemente sostenuta. Una legge che rappresenta una pietra miliare, un salto di qualità nell'ordinamento italiano a tutela delle donne abusate. Una legge che punta a trasformare i reati di violenza contro le donne da reati di serie B a reati di serie A, prevedendo corsie di priorità assoluta in caso di pericolo per l'incolumità delle maltrattate, aumenti di pena per alcuni delitti, oltre ad altri importanti novità.

Già in questa legge, il legislatore ha previsto l'esigenza fondamentale di un'adeguata formazione destinata alle forze dell'ordine in modo da avere più uniformità nelle capacità di reazione alle denunce, avvicinando maggiormente il sistema giustizia alle donne maltrattate.

Dopo il 'Codice Rosso', il legislatore non si è comunque fermato. Tra i successivi interventi legislativi che hanno previsto più tutele per le vittime di violenza ricordo la legge 122 del 2023, fortemente sostenuta dalla senatrice Giulia Bongiorno, Presidente della Commissione giustizia al Senato, che dispone un'ulteriore velocizzazione dei tempi di presa in carico della donna abusata. Formazione, tempestività, sanzioni più cogenti, certezza che le norme e le misure previste siano applicate in modo omogeneo per tutelare i soggetti deboli abusati e salvare vite. Questa è la strada su cui si deve procedere senza esitazioni, tenendo sempre in considerazione anche altri due fattori altrettanto fondamentali: la prevenzione e l'educazione.

Nell'ottobre 2023 è stato poi licenziato dalla Camera dei deputati il disegno di legge del Governo 'Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica' che prevede altri importanti passi in avanti e si pone in un quadro di ulteriore rafforzamento della sicurezza che deve essere assicurata soprattutto alle persone più deboli e a rischio.

Il diritto a essere sicuri con i propri amici, in famiglia, a scuola, nei luoghi del divertimento, per la strada, è fondamentale. Un diritto che non si costruisce sulle chiacchiere e sulle dichiarazioni di principio, ma con i fatti che riguardano certamente l'inasprimento delle pene, l'introduzione di nuove fattispecie di reato, la velocizzazione dei tempi della giustizia, la formazione degli operatori, ma riguardano anche il fattore culturale e la prevenzione, coinvolgendo più soggetti e settori in processi di crescita complessivi della nostra società in questi anni sottoposta a troppe tensioni e sfaldamenti culturali, famigliari e sociali.

Noi siamo e rimaniamo dalla parte di tutti gli abusati e i maltrattati, puntiamo a tutelarli e a difenderli dai persecutori e dagli orchi, dai violenti e dai sopraffattori. Il nostro obiettivo è quello di fare di più di quello che è già stato fatto in questi anni.

Crediamo, infatti, che sia indispensabile portare avanti un progetto complessivo che faccia sentire le istituzioni vicine a chi si trova davvero in situazioni di grave rischio. Allo stesso tempo, persecutori e violenti devono essere consapevoli che per loro non ci sono più sconti, né scusanti, né indulgenze.

On. Simonetta Matone
Commissione Giustizia Camera Deputati

INTRODUZIONE

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la l. n. 69 del 19 luglio 2019 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, dopo l'approvazione al Senato, in via definitiva, del disegno di legge n. 1200/2019 con 197 voti favorevoli e 47 astenuti.

La norma, che si compone di ventuno articoli, ha individuato un catalogo di reati, attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, è intervenuta sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, di conseguenza, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Tale norma ha inciso anche sul codice penale per la necessità di inasprire le pene per alcuni delitti, per rimodularne le aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato.

Il provvedimento normativo in esame ha ricondotto la violenza domestica o di genere alle seguenti fattispecie:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater* c.p.);
- corruzione di minorenni (art. 609 *quinquies* c.p.);
- atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter* c.p.);
- lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (artt. 582 e 583 *quinquies*, fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1 c.p. e ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma c.p.).

Viene introdotta, poi, una corsia preferenziale per le indagini, che dovranno essere più veloci; inoltre, le pene saranno più incisive per i reati commessi all'interno di contesti familiari o di convivenza.

Tra le novità più rilevanti vi è l'introduzione dei seguenti nuovi reati:

- il *revenge porn*;
- la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- il reato di costrizione o induzione al matrimonio;
- la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Sarà compito della polizia giudiziaria informare il pubblico ministero in merito alle notizie di reato riguardanti le violenze domestiche e di genere: nello specifico, il provvedimento stabilisce che la polizia giudiziaria dovrà comunicare al pubblico ministero le notizie relative a maltrattamenti, *stalking*, violenza sessuale e lesioni aggravate compiute all'interno del nucleo familiare o tra conviventi; in questi casi la presunta vittima dovrà

essere convocata e ascoltata dal magistrato entro tre giorni dalla data d'iscrizione della notizia di reato.

Se il sospettato, nel caso di maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi, sarà ritenuto responsabile, verrà condannato ad una pena detentiva, che può variare dai tre ai sette anni; la pena potrà subire un aumento fino alla metà, nel caso in cui le violenze si siano verificate alla presenza o a danno di un minore, di un disabile, di una donna in stato interessante o se l'autore dell'aggressione sia stato armato.

Relativamente ai reati già previsti dal codice penale (*stalking* e violenza sessuale) le pene sono state aumentate e, nel caso di atti sessuali con minori di quattordici anni ai quali sia stato consegnato o promesso denaro o altra utilità, la violenza si dovrà considerare aggravata.

Per numerose fattispecie delittuose e, in particolare, per tutti i reati sessuali viene disposto che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla frequentazione di corsi di recupero, organizzati *ad hoc* da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica, prevenzione e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

Per coloro che provochino la deformazione dell'aspetto della vittima in seguito a lesioni permanenti al viso, viene prevista la pena della reclusione da otto a quattordici anni; nel caso in cui lo sfregio causi la morte della vittima, la pena prevista sarà quella dell'ergastolo.

Per il condannato che abbia provocato la deformazione dell'aspetto della vittima viene disposta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno; inoltre, una volta in carcere, l'autore di tali crimini non potrà ottenere facilmente alcuni benefici, quali l'assegnazione di lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione.

Relativamente alla nuova fattispecie delittuosa del *revenge porn*, che si configura qualora taluno diffonda, consegni, ceda, invii, pubblici foto/video a contenuto sessuale, senza l'autorizzazione della persona interessata, è prevista la pena da uno a sei anni di carcere e la multa da 5 a 15mila euro. La medesima pena viene prevista anche per chi riceve delle immagini *hard* o le diffonde, senza il consenso delle persone interessate.

Per tale nuova fattispecie delittuosa viene prevista, inoltre, una aggravante, nel caso in cui il reato venga commesso dal *partner* o da un *ex* o con l'uso di strumenti informatici e telematici.

La l. 19 luglio 2019, n. 69, prevede, infine, con l'introduzione del reato di costrizione o induzione al matrimonio, una pena da uno a cinque anni per coloro che inducano una persona a contrarre matrimonio, ricorrendo a violenza, minacce, motivi religiosi o approfittando di un'inferiorità psico-fisica. Sono previsti, per tale fattispecie delittuosa, aumenti della pena detentiva nei casi in cui la vittima sia un minore e nel caso in cui la persona danneggiata sia un minore di quattordici anni.

Il 25 maggio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 5 maggio 2022 n. 53 recante «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere». Le disposizioni contenute in questa norma hanno lo scopo di «garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di

progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno».

Successivamente, col d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta “Riforma Cartabia”), norma di «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» sono state approvate modifiche al processo penale, alla giustizia riparativa e alla celere definizione dei procedimenti giudiziari, si sono effettuati interventi all'interno del codice penale e del codice di procedura penale con disposizioni di immediata applicazione e si sono potenziate le garanzie difensive e di tutela per la vittima del reato.

La legge 24 maggio 2023, n. 60 «Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza», a sua volta, ha inserito nuove norme in ambito di procedibilità e arresto in flagranza, per colmare alcune lacune proprie della riforma prevista dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

Oltre alle altre nuove disposizioni volte a migliorare l'impianto normativo sopra analizzato, che esamineremo nel corso dell'opera, si è inserito all'interno del “Codice Rosso” un nuovo e recente provvedimento di iniziativa della senatrice Giulia Bongiorno, la l. 8 settembre 2023, n. 122.

Questa norma, contenente «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1 *ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni da parte delle vittime di violenza domestica e di genere», ha lo scopo di fornire una maggiore risposta a tutti quei gravi fenomeni delittuosi concernenti la violenza di genere, che purtroppo ancora insistono sul nostro territorio.

Il provvedimento si inserisce in un percorso inaugurato dall'approvazione del cosiddetto “Codice Rosso”, ed è stato fortemente voluto dalla senatrice Giulia Bongiorno, al tempo Ministro della funzione pubblica.

Si ricorda, per quanto qui di interesse, che tra le disposizioni previste nel “Codice Rosso”, la l. n. 69 del 19 luglio 2019, in particolare all'articolo 2, introduce una norma in base alla quale, per una serie di delitti, riconducibili alla violenza di genere e domestica, il pubblico ministero è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha denunciato i fatti di reato, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della *notitia criminis*.

Con la recente disposizione sopra richiamata, si è data attuazione anche alla direttiva dell'Unione europea n. 29 del 2012 che prevede il diritto della vittima ad essere sentita nel corso del procedimento penale, per poter fornire elementi di prova. La direttiva impone agli Stati membri di provvedere, affinché l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia.

Il termine dei tre giorni inserito dal “Codice Rosso” è stato considerato un termine ordinatorio, già dalle prime applicazioni, in considerazione dell’assenza di una comminatoria di nullità o l’inutilizzabilità dell’atto compiuto oltre il termine.

Nella realtà, purtroppo, è emerso come tale termine, spesso e volentieri, non venisse rispettato: da un’analisi di impatto della disciplina è risultato evidente come in molti uffici delle diverse procure sia stata individuata una sorta di casistica dettagliata nell’applicare la deroga prevista dalla legge, in relazione al termine dei tre giorni.

Proprio per arginare una prassi ormai consolidata, è stata formulata la nuova norma (l. 8 settembre 2023 n. 122) finalizzata a superare questo *vulnus*, per cui, di fronte alla crescita di eventi di violenza è possibile, se segnalati tempestivamente, poter evitare il verificarsi di fatti di maggiore gravità.

Si è quindi restituita effettività all’obbligo imposto al pubblico ministero dall’articolo 362 del codice di procedura penale di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti, entro i tre giorni dell’iscrizione della *notitia criminis*.

Il testo originario prevedeva che, nel caso in cui il pubblico ministero non rispettasse il termine dei tre giorni, il procuratore generale presso la Corte d’appello potesse avocare a sé le medesime indagini e, quindi, sopperire a detta mancanza. Dopo un dibattito e un’approfondita riflessione in ambito alla Commissione competente, si è giunti invece a proporre un testo che interviene in materia di titolarità dell’azione penale e, quindi, sul decreto legislativo 26 febbraio 2006, n. 106.

Pertanto, nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario dell’indagine non proceda nel termine di tre giorni all’ascolto della persona offesa, è previsto che il procuratore della Repubblica possa revocare l’assegnazione del procedimento, procedendo direttamente o attraverso l’assegnazione ad altro magistrato dell’ufficio, per provvedere all’assunzione di dette informazioni, salvo che non emerga la necessità di tutelare minori o la riservatezza delle indagini.

La norma, inoltre, con riguardo alla disciplina di attività di vigilanza da parte del medesimo procuratore generale presso la Corte d’appello, ha previsto che questi sia tenuto, ogni tre mesi, ad acquisire dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte le informazioni, nonché ad inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Quest’ultima norma ha, logicamente, un unico scopo: monitorare l’andamento delle denunce di violenze contro le donne.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



CAP. 4

ESAME E ASPETTI GIURISPRUDENZIALI SULLE CASISTICHE DEL CODICE ROSSO

4.1. IL MALTRATTAMENTO CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI: LA CONDOTTA, LA COABITAZIONE E LA CONVIVENZA

La l. 19 luglio 2019, n. 69, come abbiamo già avuto modo di analizzare, ha apportato le seguenti modifiche al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi:

- relativamente al comma n. 1 è stata prevista la pena della reclusione da tre a sette anni;
- dopo il comma n. 1 è stato inserito un nuovo comma, che prevede un aumento della pena fino alla metà, rispetto alla pena prevista dal precedente comma, nel caso in cui il fatto venga commesso alla presenza o a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi;
- è stato aggiunto, infine, un ultimo comma del seguente tenore: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato».

Prima della riforma, tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi erano aggravati (pena aumentata fino a un terzo) quando venivano commessi in presenza o in danno di minorenne o di donna in stato di gravidanza; ora, con l'introduzione dell'aggravante speciale, il provvedimento ha eliminato l'aggravante comune relativamente al delitto di maltrattamenti.

Viene previsto, poi, un aumento, sia nel minimo che nel massimo, della pena della reclusione per il reato di atti persecutori (*stalking*): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

Relativamente alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *i ter*, del codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto "Codice antimafia") e delle misure di prevenzione, di cui al medesimo decreto legislativo, viene ampliata la portata contemplando i delitti di cui agli articoli 572 e 612 *bis*.

Con la modifica all'art. 4 del "Codice antimafia", che già prevedeva l'applicazione di queste misure agli indiziati per il delitto di atti persecutori, sarà possibile applicare all'indiziato del delitto di maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, alla

quale potrà essere aggiunto, nel caso si renda necessario, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province.

Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, potrà essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Inoltre, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne venga accertata la disponibilità e la fattibilità tecnica.

Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari dell'indagato per *stalking*, anche le misure patrimoniali di prevenzione.

Il comma 5 del medesimo art. 9 della norma in esame prevede, infine, che all'articolo 8, comma 5 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, le parole a partire da «di cui» fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i *ter*)», il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Il reato previsto dall'art. 572 c.p. punisce la condotta reiterata nel tempo, che sia volontariamente lesiva dell'integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzata nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all'autorità del soggetto agente o sia a lui affidata. Si tratta quindi di un reato abituale, poiché caratterizzato da condotte di per sé lecite, ma che diventano illecite per il loro protrarsi e in virtù del fatto che può essere commesso solo da persone legate da un vincolo nei confronti del soggetto passivo.

La fattispecie, inoltre, assorbe i reati di ingiuria, percosse, minaccia, lesioni lievi o lievissime, nel caso in cui queste ultime due siano di natura colposa.

In relazione al reato in esame, ci si domanda se la condotta debba essere consumata nel corso della convivenza²⁴⁷.

GIURISPRUDENZA

Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 2023, n. 30761.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita l'accoglimento avuto riguardo al tema della configurabilità del reato di maltrattamenti ascritto al ricorrente, rispetto al quale si rende necessaria una nuova disamina delle emergenze probatorie acquisite, da valutare alla luce delle indicazioni di principio di seguito enunciate.
2. Il primo motivo, con il quale si contrasta l'attendibilità della persona offesa è inammissibile.

²⁴⁷ Sull'argomento si veda: C. Minnella, *Maltrattamenti: rilevano solo le condotte vessatorie consumate durante la convivenza*, in *altalex.com*, 2023.